Conto corrente con la posta — Anno 80° — Numero 243

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Martedì, 17 ottobre 1939 - Anno XVII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914.

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	103	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma: Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 27 marzo 1939-XVII, n. **1510.**

Approvazione dello statuto della Fondazione per l'istruzione agraria di Perugia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la legge 10 luglio 1887, n. 4749 serie terza;
Veduto il R. decreto 16 febbraio 1933-XI, n. 175;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato e reso esecutivo lo statuto della Fondazione per l'istruzione agraria di Perugia, annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dai Ministri proponenti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 marzo 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

Bottai — Di Revel

Visto, *il Guardasigilli*: Grandi
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 ottobre 1939-XVII
Atti del Governo, registro 414, *foglio* 67. — Mancini

Statuto della Fondazione per l'istruzione agraria di Perugia.

Art. 1.

La Fondazione per l'istruzione agraria di Perugia ha gli scopi ed il patrimonio indicati nel R. decreto 21 gennaio 1892, n. XXII e nel R. decreto 16 febbraio 1933, n. 175, ed è posta alla diretta dipendenza del Ministero dell'educazione nazionale il quale esercita verso l'Ente tutti gli atti di tutela e di vigilanza prescritti dalle leggi generali e dal presente statuto, salva anche al Ministero delle finanze la facoltà di eseguire, in ogni tempo, ispezioni per quanto concerne la gestione amministrativo-contabile.

Art. 2.

L'amministrazione della Fondazione è affidata ad un Consiglio composto di cinque membri, scelti fra persone che per reputazione e competenza tecnico-agraria, diano affidamento di sapere adempiere con capacità le funzioni loro affidate.

Il presidente è nominato con decreto Reale, promosso dal Ministro per l'educazione nazionale.

Il preside della Facoltà di agraria della Regia università di Perugia è membro di diritto del Consiglio, con le funzioni di consigliere, salvo il caso previsto dall'ultimo comma dell'art. 5.

Gli altri tre consiglieri sono nominati con decreto Ministeriale.

Art. 3.

Il presidente ed i consiglieri rimangono in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

In caso di dimissione del presidente o di uno dei consiglieri il Ministro per l'educazione nazionale provvederà alla loro sostituzione fino al compimento del quadriennio in corso.

In caso di impedimento o di brevi assenze non superiori ai tre mesi, il presidente può farsi sostituire da un consigliere di sua scelta. La designazione dovrà essere approvata dal Ministero.

Art. 4.

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal presidente ogni due mesi a mezzo di avviso contenente la indicazione degli oggetti posti all'ordine del giorno e spedito almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza; nessuna deliberazione può essere valida se non sono presenti almeno tre consiglieri.

Il Consiglio può anche essere convocato quando il presidente lo ritenga opportuno o quando almeno tre consiglieri ne facciano richiesta motivata.

I verbali delle adunanze redatti dal segretario, letti ed approvati nell'adunanza successiva, sono firmati dal presidente e dal segretario.

Art. 5.

I consiglieri che per più di tre volte consecutive non intervengono alle sedute, senza giustificato motivo, decadono dalla carica.

Qualora la decadenza colpisca il consigliere di diritto, il Ministro per l'educazione nazionale, con suo decreto potrà nominare altro consigliere in rappresentanza della Facoltà di agraria della Regia università di Perugia.

Art. 6.

Il presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione:

a) stipula i contratti;

b) vigila sull'andamento dell'amministrazione degli uffici e sul personale;

c) convoca il Consiglio di amministrazione e provvede alla esecuzione delle deliberazioni adottate;

d) prepara il rendiconto annuale;

e) delibera su qualsiasi spesa, compresa quella di bonifica, non eccedente le L. 10.000 (diecimila);

f) compie in genere, nell'interesse della Fondazione tutti gli atti che non siano riservati espressamente alla competenza del Consiglio di amministrazione.

Le deliberazioni adottate dal presidente vengono trascritte in apposito libro e firmate da lui e dal segretario del Consiglio.

Art. 7.

Quando motivi di urgenza lo richiedano, il presidente può prendere le deliberazioni di competenza del Consiglio di amministrazione, sottoponendole alla ratifica del Consiglio nella adunanza successiva.

Art. 8.

Il Consiglio di amministrazione, salva sempre l'approvazione del Ministero nei casi in cui sia richiesta a norma del successivo art. 9, delibera:

a) sui rapporti tra la Fondazione e la Facoltà agraria della Regia università di Perugia;

b) sulla conservazione della Chiesa di S. Pietro dichiarata Monumento nazionale;

c) sui provvedimenti per un valore eccedente le L. 10.000 (diecimila), riguardanti la conservazione e trasformazione del patrimonio dell'ente, l'affrancazione di canoni e censi attivi e passivi, l'investimento di capitali, la cancellazione e riduzione di crediti, le liti attive e passive, le bonifiche terriere, le riparazioni di case coloniche, il taglio di boschi, l'acquisto di macchine agricole e di concimi;

d) sull'assunzione e licenziamento delle famiglie coloniche;

e) sulle assicurazioni facoltative;

f) sulle erogazioni di contributi vari;

g) sulle nomine, la carriera e il licenziamento del personale dipendente in conformità alle norme previste dal presente statuto;

h) sui rendiconti annuali, sulla determinazione e destinazione del reddito netto disponibile, ai sensi dell'art. 3 del R. decreto 16 febbraio 1933, n. 175;

i) su qualsiasi atto di straordinaria amministrazione e su tutti gli altri atti e proposte che il presidente ritenga di dover sottoporre al suo esame.

Art. 9.

Sono soggetti alla preventiva approvazione del Ministero dell'educazione nazionale:

a) i rendiconti annuali;

b) le convenzioni che regolano: i rapporti con la Facoltà di agraria della Regia università di Perugia; la conserva-

zione della Chiesa di S. Pietro, dell'Archivio storico, della Biblioteca monastica e l'Ufficiatura della Chiesa di S. Pietro;

c) i provvedimenti per un valore eccedente le L. 10.000 riguardanti la conservazione e trasformazione del patrimonio dell'ente, l'affrancazione di canoni e censi attivi e passivi, l'investimento di capitali, la cancellazione e riduzione di crediti attivi e passivi;

d) i provvedimenti per un valore eccedente le L. 35.000 riguardanti le bonifiche terriere, le riparazioni di case coloniche, il taglio di boschi, l'acquisto di macchine agricole e di concimi;

e) gli atti che modificano l'ordinamento amministrativo e la conduzione delle tenute della Fondazione;

f) qualsiasi atto di straordinaria amministrazione.

Art. 10.

La revisione contabile della gestione della Fondazione è affidata a due sindaci nominati uno dal Ministero delle finanze ed uno dal Ministero dell'educazione nazionale.

I sindaci durano in carica due anni e possono essere riconfermati.

Art. 11.

I sindaci assistono alle sedute del Consiglio di amministrazione e possono far iscrivere all'ordine del giorno le osservazioni che ritengono opportune.

Per l'esercizio della vigilanza che è a loro affidata, i sindaci possono richiedere al Consiglio tutti gli elementi che a tal fine credano necessari.

Art. 12.

L'esercizio finanziario della Fondazione comincia il 29 ottobre e finisce il 28 ottobre dell'anno successivo.

Entro il mese di gennaio il presidente predispone il rendiconto dell'esercizio precedente che, accompagnato dalla relazione dei sindaci, viene sottoposto al Consiglio di amministrazione e, non oltre il mese di febbraio, trasmesso al Ministero dell'educazione nazionale ai sensi dell'art. 9.

Art. 13.

Il compenso annuale da corrispondere ai Consiglieri ed ai sindaci sarà stabilito, con decreto del Ministero dell'educazione nazionale, entro limiti non superiori alle L. 1000 (mille) ciascuno. Con lo stesso decreto sarà fissato un compenso per il presidente in misura non superiore alle L. 4000 (quattromila) annue.

Le spese di viaggio e le diarie ai membri del Consiglio e del Collegio sindacale eventualmente residenti fuori della sede della Fondazione, sono a carico della Fondazione medesima e vengono corrisposte in misura non superiore a quella dovuta dallo Stato ai funzionari di pari grado o, qualora trattisi di estranei alla pubblica amministrazione, in misura uguale a quella stabilita per i funzionari statali di grado 7°.

Art. 14.

L'eventuale eccedenza di reddito netto risultante dopo l'attuazione dell'art. 3 del R. decreto 16 febbraio 1933, n. 175, viene ripartita come segue:

il 20 % a favore della Facoltà di agraria della Regia università di Perugia;

l'80 % a favore delle aziende agrarie della Fondazione per il miglioramento e il progresso dell'agricoltura e della tecnica agraria ai sensi dell'art. 1 del R. decreto 16 febbraio 1933, n. 175 (costruzione di case coloniche, silos, impianti d'irrigazione, bonifiche agrarie, impianti industriali agricoli, acquisti di nuove macchine e tutto ciò che può concorrere al progresso della tecnica agraria ed all'incremento del reddito della Fondazione).

Art. 15.

Il personale di ruolo della Fondazione comprende il personale addetto agli uffici e quello addetto alle aziende.

La consistenza numerica del personale addetto agli uffici è costituita:

1 direttore amministrativo;
1 ragioniere;
1 applicato.

La consistenza del personale addetto alle aziende, è costituita:

1 direttore tecnico;
4 agenti;
1 magazziniere;
3 guardiani.

Art. 16.

Il trattamento economico del personale di cui al precedente articolo è stabilito dall'annessa tabella, vistata dai Ministri per l'educazione nazionale e per le finanze.

Art. 17.

Il presidente, su analoga deliberazione del Consiglio di amministrazione, ha facoltà di assumere un inserviente non di ruolo per i servizi di fatica con trattamento non superiore a quello previsto per il personale statale non di ruolo di 4ª categoria dal R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100.

Art. 18.

Il personale viene assunto in seguito a concorso per titoli ed esami. Le prove di esame vengono stabilite nel bando di concorso da deliberarsi dal Consiglio di amministrazione.

Art. 19.

Per l'ammissione ai concorsi è necessario essere di razza non ebraica e soddisfare inoltre alle seguenti condizioni:

1° essere cittadino italiano col godimento di tutti i diritti civili e politici.

2° aver compiuto il 21° anno e non superato il 35°, salvo le elevazioni per legge.

3° aver adempiuto ai propri obblighi militari.

4° essere iscritto al Partito Nazionale Fascista.

5° aver sempre tenuto regolare condotta civile, morale e politica, da valutarsi a giudizio insindacabile dell'Amministrazione.

6° essere di sana e robusta costituzione ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

7° Possedere i seguenti titoli di studio:

a) Per il posto di direttore tecnico: laurea in scienze agrarie, nonchè titoli attestanti un esercizio di attività professionale per una durata da fissarsi dal Consiglio di amministrazione nel bando di concorso in periodo non inferiore ad anni cinque.

b) Per il posto di direttore amministrativo: laurea in giurisprudenza o in scienze agrarie o in economia e commercio.

c) Per i posti di agente: diploma di perito agrario.

d) Per il posto di ragioniere: diploma di ragioniere.

e) Per il posto di applicato: diploma di Scuola media di 1° grado, licenza di Scuola tecnica conseguita secondo gli ordinamenti anteriori al R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, oppure licenza di Scuola di avviamento professionale conseguita in base alla legge 22 aprile 1930, n. 490.

f) Per i posti di magazziniere e di guardiano: aver superato gli esami di compimento delle classi superiori delle scuole elementari (5ª classe).

Il bando dei concorsi deve essere approvato dal Ministero e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Bollettino del Ministero dell'educazione nazionale.

Dai concorsi sono escluse le donne.

Art. 20.

Il personale è assunto mediante contratto di impiego a tempo indeterminato e cessa dal servizio al compimento del 60° anno di età.

E' stabilito un periodo di prova non inferiore ai sei mesi durante il quale la risoluzione del contratto ha luogo in qualunque tempo senza preavviso e indennità.

Il servizio di prova non è computabile ai fini degli aumenti periodici di stipendio, nè ai fini del trattamento di previdenza.

Al personale in prova compete un assegno mensile da stabilirsi in limiti non superiori a quelli fissati per il personale civile dello Stato di gruppo corrispondente. Detto assegno va ridotto alla metà qualora trattasi di personale assunto localmente.

Art. 21.

Nel caso di interruzione di servizio dovuta a richiamo alle armi, malattia, infortunio, si applicano le norme ed il trattamento economico previsto in materia per i dipendenti statali.

Peraltro il Consiglio di amministrazione nei casi di interruzione del servizio per malattia, può deliberare la rescissione del contratto:

a) dopo tre mesi, se l'impiegato abbia un'anzianità di servizio inferiore ai dieci anni;

b) dopo sei mesi se abbia un'anzianità di servizio superiore ai dieci anni.

Nei casi di cui alle lettere *a*), *b*), del precedente comma, al personale licenziato sarà corrisposto il trattamento stabilito dal successivo articolo 23.

Art. 22.

Nel caso che il Consiglio di amministrazione deliberi di rescindere il contratto di impiego in corso, dovrà darne preavviso almeno quattro mesi prima, ove si tratti del direttore amministrativo, del direttore tecnico e degli agenti, e di due mesi prima ove si tratti del rimanente personale. In difetto del preavviso è dovuta una indennità commisurata al trattamento di tabella per il periodo di mancato preavviso.

Nessun preavviso è dovuto nei casi di rescissione per motivi imputabili a colpe dell'impiegato o per malattie dello impiegato.

Art. 23.

Al trattamento di previdenza del personale della Fondazione si provvede mediante assicurazione presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni con polizza intestata all'impiegato e vincolata a favore dell'ente.

Per detta polizza l'onere dell'ente non potrà essere superiore all'8% del solo stipendio e quello del personale non inferiore al 6%.

Nel caso che l'impiegato cessi dal servizio per volontarie dimissioni o per licenziamento in dipendenza di sanzioni disciplinari o di condanne penali, l'importo della polizza viene incamerato dalla Fondazione.

Nei casi di sospensione o riduzione dello stipendio resta corrispondentemente sospesa o ridotta la quota di premio a carico dell'ente, salvo facoltà da parte dell'interessato di accollarsi a sue spese la quota non corrisposta dalla Fondazione.

Col trattamento previdenziale previsto dal presente articolo restano regolati ad ogni effetto i rapporti tra dipendenti e Fondazione inerenti alla cessazione del rapporto di impiego e resta l'ente esonerato da qualsiasi onere per indennità di licenziamento.

In caso di morte dell'impiegato, il valore di riscatto spetterà al coniuge ed ai congiunti non oltre il 2° grado che vivono a suo carico.

Le disposizioni previste nei commi precedenti si applicheranno dalla data di entrata in vigore del presente Statuto.

Art. 24.

I trattamenti di previdenza o di licenziamento previsti dai precedenti articoli dovranno essere corrisposti al personale soltanto dopo l'effettiva cessazione dal servizio e senza interessi. Restano in ogni caso esclusi dal diritto a tali trattamenti i personali che, avendo un rapporto di dipendenza con il Regio istituto superiore agrario di Perugia (ora Facoltà di agraria della Regia università della stessa sede) abbiano titolo a liquidare il trattamento di quiescenza a carico dello Stato.

Art. 25.

Il godimento dell'alloggio eventualmente annesso all'esercizio delle funzioni per il personale delle aziende agrarie cessa di diritto col cessare comunque del rapporto d'impiego.

Art. 26.

Il direttore amministrativo provvede e coadiuva al regolare funzionamento dei servizi. Adempie alle funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione con voto consultivo e ne redige i verbali.

Art. 27.

Il direttore tecnico ha la direzione della tenuta di Casalina e la consulenza tecnica delle altre tenute della Fondazione e risiede a Casalina.

Gli agenti sono addetti: due alla tenuta di Casalina, uno per le coltivazioni e l'altro per il bestiame; uno alla direzione della tenuta di S. Apollinare ed uno a quella di Perugia.

Il magazziniere è addetto alla tenuta di Casalina; due guardiani sono addetti alla tenuta di Casalina ed uno alla tenuta di S. Apollinare.

Art. 28.

Per tutto quanto non esplicitamente contemplato dal presente statuto saranno applicate le disposizioni vigenti in materia per i dipendenti civili dello Stato.

Rapporti con la Facoltà di agraria della Regia università di Perugia.

Art. 29.

Oltre il contributo di cui all'art. 14 del presente statuto, la Fondazione cede in uso gratuito alla Facoltà di agraria della Regia università di Perugia:

1) parte del fabbricato centrale ed edifici annessi, per le aule e laboratori e gli uffici di amministrazione;

2) i campi, gli orti ed i giardini che, d'accordo con le autorità accademiche, siano riconosciuti necessari per le esperimentazioni agrarie;

3) i locali per il convitto di Casalina.

Art. 30.

Per i beni ceduti in uso alla Facoltà di agraria sono a carico della Facoltà medesima le spese per la manutenzione ordinaria dei fabbricati e quelle relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli infissi.

Art. 31.

Nessun lavoro di trasformazione o adattamento di fabbricati o di terreni concessi in uso può essere compiuto dalla Facoltà, senza il preventivo esplicito consenso della Fondazione.

Le spese relative restano a carico della Facoltà ai termini dell'art. 4 Regio decreto 16 febbraio 1933, n. 175.

Disposizione transitoria.

Art. 32.

Per i concorsi pubblici da indire ai sensi dei precedenti articoli, la Fondazione ha facoltà, limitatamente alla prima attuazione del presente statuto, di prescindere dal requisito del limite di età nei riguardi dei concorrenti che abbiano prestato servizio presso l'ente per almeno dieci anni. A parità di merito nella formazione della graduatoria dei vincitori di concorso sarà data preferenza ai predetti concorrenti.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Il Ministro per l'educazione nazionale
BOTTAI

TABELLA

PERSONALE	Stipendio	Servizio attivo	3 aumenti quinquennali
A) *Personale addetto all'Ufficio centrale.*			
1 Direttore amministrativo	12.000	2.000	1.000
1 Ragioniere	9.500	1.500	900
1 Applicato	5.500	1.000	500
B) *Personale addetto alle aziende agrarie.*			
1 Direttore tecnico	13.500	2.500	1.200
1 Agente per il bestiame della Tenuta di Casalina	11.270	2.000	1.000
1 Agente addetto alla Tenuta di Sant'Apollinare	8.500	1.500	800
1 Agente addetto alla coltivazione della Tenuta di Casalina	7.500	1.500	700
1 Agente addetto alla Tenuta di Perugia	6.000	1.000	600
1 Magazziniere addetto alla Tenuta di Casalina	5.000	1.000	500
1 Guardiano addetto alla Tenuta di Sant'Apollinare	4.200	800	400
2 Guardiani addetti alla Tenuta di Casalina	4.000	500	350

I trattamenti di cui alla presente tabella sono stati già ridotti ed aumentati ai sensi dei Regi decreti-legge n. 1491, del 20 novembre 1930 e n. 561 del 14 aprile 1934, n. 1719 del 24 settembre 1936 e n. 1033 del 27 giugno 1937.

Visto: *Il Ministro per l'educazione nazionale*
BOTTAI

Visto: *Il Ministro per le finanze*
DI REVEL

REGIO DECRETO 8 settembre 1939-XVII, n. 1511.

Dichiarazione di monumento nazionale del Convento di Santa Maria di Gesù in Francavilla al Mare.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Volendo che sia onorata la memoria del grande artista Francesco Paolo Michetti nel luogo dove egli dimorò, in Francavilla al Mare, nell'antico Convento di Santa Maria del Gesù, presso la Chiesa di S. Francesco, comunemente chiamato il Conventino, e che questo sia particolarmente conservato all'ossequio degli Italiani, oltre che tutelato come edificio d'importante interesse storico;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Convento di Santa Maria di Gesù in Francavilla al Mare, comunemente chiamato il Conventino, ove dimorò il pittore Francesco Paolo Michetti, è dichiarato monumento nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 8 settembre 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

BOTTAI

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 ottobre 1939-XVII
Atti del Governo, registro 414, foglio 66. — MANCINI

REGIO DECRETO 10 giugno 1939-XVII, n. 1512.

Fusione dell'Opera pia Ospizio di carità Cerroni Vincenti Mareri per convalescenti poveri in Rieti, con il locale Ospedale civile.

N. 1512. R. decreto 10 giugno 1939, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, l'Opera pia Ospizio di carità Cerroni Vincenti Mareri per convalescenti poveri in Rieti viene fusa nel locale Ospedale civile.

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 ottobre 1939-XVII

REGIO DECRETO 22 luglio 1939-XVII, n. 1513.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Giovanni Bosco, in Fossà di San Donà di Piave (Venezia).

N. 1513. R. decreto 22 luglio 1939, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Ceneda (ora Vittorio Veneto) in data 21 febbraio 1938-XVI, relativo alla erezione della parrocchia di San Giovanni Bosco, nella Chiesa omonima, in Fossà di San Donà di Piave (Venezia).

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 ottobre 1939-XVII

REGIO DECRETO 31 agosto 1939-XVII, n. 1514.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione in parrocchia della Chiesa della SS.ma Trinità in Ponti di Nava, frazione del comune di Ormea (Cuneo).

N. 1514. R. decreto 31 agosto 1939, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili il decreto del Vescovo di Mondovì in data 10 ottobre 1938-XVI, relativo alla erezione in parrocchia della Chiesa della SS.ma Trinità in Ponti di Nava, frazione del comune di Ormea (Cuneo).

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 ottobre 1939-XVII

REGIO DECRETO 31 agosto 1939-XVII, n. 1515.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita della Misericordia (già della Morte) con sede in Perugia.

N. 1515. R. decreto 31 agosto 1939, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi della Confraternita della Misericordia (già della Morte) con sede in Perugia.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 ottobre 1939-XVII

REGIO DECRETO 31 agosto 1939-XVII, n. 1516.

Riconoscimento della personalità giuridica della Procura generale dell'Istituto dei Fratelli della Istruzione cristiana di San Gabriele, con sede in Roma.

N. 1516. R. decreto 31 agosto 1939, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Procura generale dell'Istituto dei Fratelli della Istruzione cristiana di San Gabriele, con sede in Roma, e viene autorizzato il trasferimento a favore dell'Ente suddetto, di immobili del complessivo valore dichiarato di L. 1.200.000, da esso posseduti da epoca anteriore al Concordato con la Santa Sede, attualmente intestati a terzi.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 ottobre 1939-XVII

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 25 agosto 1939-XVII.

Aumento del soccorso giornaliero ai congiunti dei militari di truppa e dei sottufficiali richiamati o trattenuti alle armi e alle mogli e ai figli dei militari di leva.

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'INTERNO
PER LA GUERRA, PER LA MARINA
E PER L'AERONAUTICA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 22 gennaio 1934, n. 115, concernente i soccorsi giornalieri alla famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi;

Visto il R. decreto 26 luglio 1935, n. 1658, che approva il regolamento per l'esecuzione della predetta legge;

Visto il R. decreto 20 ottobre 1935, n. 1850, relativo al trasferimento dai Ministeri delle Forze armate al Ministero dell'interno del servizio dei soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi;

Visto il R. decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1690, che estende il soccorso giornaliero alle mogli con figli dei militari di leva in tempo di pace;

Ritenuta la necessità di aumentare la misura del soccorso giornaliero ai congiunti dei militari anzidetti;

Decreta:

Art. 1.

La misura del soccorso giornaliero spettante ai congiunti dei militari di truppa e dei sottufficiali richiamati o trattenuti alle armi in reparti di una qualunque delle Forze armate dello Stato, è fissata, a decorrere dal 1° settembre 1939-XVII, nella misura seguente:

per la moglie	L. 6
per ogni figlio o figliastro	» 2
per ogni genitore	» 2
per ogni fratello (o sorella)	» 2
per ogni avo (o ava)	» 2

Art. 2.

La misura del soccorso giornaliero spettante alle mogli dei militari di leva è fissata a decorrere dal 1° settembre 1939. in L. 6 e in L. 2 per ogni figlio.

Art. 3.

Il soccorso giornaliero da corrispondersi nel caso previsto dal 2° comma dell'art. 7 della legge 22 gennaio 1934, n. 115, e quello spettante alle vedove, madri di figlio unico maschio, militare di truppa o sottufficiale, di cui all'art. 1, è fissato in L. 6.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 agosto 1939-XVII

p. *Il Ministro per l'interno*
BUFFARINI

p. *Il Ministro per la guerra*
PARIANI

p. *Il Ministro per la marina*
CAVAGNARI

p. *Il Ministro per l'aeronautica*
VALLE

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

(4510)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 23 settembre 1939-XVII.

Nomina di membri dei Comitati consultivi delle Corporazioni.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, concernente la costituzione ed il funzionamento delle Corporazioni;

Visto il R. decreto-legge 14 gennaio 1937, n. 234, contenente disposizioni sulla integrazione della funzione consultiva delle Corporazioni;

Visto il R. decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 848, che attribuisce alle Corporazioni le funzioni demandate alla Com-

missione per i nuovi impianti industriali, al Comitato nazionale per l'industria dei colori organici sintetici e al Comitato dell'azoto;

Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 20 aprile 1939-XVII che detta nuove norme sulla composizione e sul funzionamento dei Comitati consultivi delle Corporazioni in dipendenza dei propri decreti in data 14 febbraio 1939-XVII, che hanno modificato la composizione dei Consigli delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 29 agosto 1939-XVII, che apporta modificazioni nella composizione di alcuni Comitati corporativi;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Art. 1.

Sono chiamati a far parte del Comitato consultivo della Corporazione dei cereali, costituito ai sensi dell'art. 6 del decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 20 aprile 1939-XVII:

1) il vice presidente della Corporazione dei cereali
2) il consigliere effettivo Allegreni Fabio e
3) il consigliere effettivo Fregonara Mario
in rappresentanza dei datori di lavoro dell'agricoltura;
4) il consigliere effettivo Dallari Gioacchino e
5) il consigliere effettivo Gaidoni Antonio
in rappresentanza dei lavoratori dell'agricoltura;
6) il consigliere effettivo Chiari Gino
in rappresentanza dei datori di lavoro dell'industria;
7) il consigliere effettivo Cataldo Pietro
in rappresentanza dei lavoratori dell'industria;
8) il consigliere effettivo Aguino Giuseppe
in rappresentanza dei datori di lavoro del commercio;
9) il consigliere effettivo Bloise Francesco
in rappresentanza dei lavoratori del commercio;
10) il consigliere aggregato Riccio Gennaro
in rappresentanza dei professionisti;
11) il consigliere effettivo Grassia Giuseppe
in rappresentanza delle cooperative di consumo.

Art. 2.

Sono chiamati a far parte del Comitato consultivo della Corporazione orto-floro-frutticoltura, costituito ai sensi dell'art. 7 del decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 20 aprile 1939-XVII modificato dal decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo 29 agosto 1939-XVII:

1) il vice presidente della Corporazione orto-floro-frutticoltura
2) il consigliere effettivo Borghese principe Rodolfo e
3) il consigliere effettivo Pelà Benvenuto
in rappresentanza dei datori di lavoro dell'agricoltura;
4) il consigliere aggregato Ippolito Gerardo e
5) il consigliere effettivo Nardi Vincenzo
in rappresentanza dei lavoratori dell'agricoltura;
6) il consigliere aggregato Ricordi Giorgio e
7) il consigliere effettivo Risso Ernesto
in rappresentanza dei datori di lavoro dell'industria;
8) il consigliere aggregato De Marco Cesare e
9) il consigliere effettivo Galbiati Virginio
in rappresentanza dei lavoratori dell'industria;
10) il consigliere effettivo Boccadifuoco Francesco
in rappresentanza dei datori di lavoro del commercio;
11) il consigliere effettivo Barbieri Mario
in rappresentanza dei lavoratori del commercio;
12) il consigliere effettivo Giunti Pietro
in rappresentanza dei professionisti;
13) il consigliere effettivo Giannantonio Ettore
in rappresentanza delle cooperative di esportazioni di prodotti orto-floro-frutticoli.

Art. 3.

Sono chiamati a far parte del Comitato consultivo della Corporazione viti-vinicola ed olearia, costituito ai sensi dell'art. 8 del decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 20 aprile 1939-XVII:

1) il vice presidente della Corporazione viti-vinicola ed olearia
2) il consigliere effettivo Capri Cruciani Luigi e
3) il consigliere effettivo Di Crollalanza Araldo
in rappresentanza dei datori di lavoro dell'agricoltura;
4) il consigliere effettivo Lai Vincenzo e
5) il consigliere effettivo Tappi Manlio
in rappresentanza dei lavoratori dell'agricoltura;
6) il consigliere aggregato Gaslini Gerolamo
7) il consigliere effettivo Gervasio Vittorino e
8) il consigliere effettivo Milani Giovanni
in rappresentanza dei datori di lavoro dell'industria;
9) il consigliere effettivo Carli Eugenio
10) il consigliere aggregato Caruso Vincenzo e
11) il consigliere aggregato Laudicina Giuseppe
in rappresentanza dei lavoratori dell'industria;
12) il consigliere aggregato Salvo Pietro e
13) il consigliere effettivo Viola Giovanni
in rappresentanza dei datori di lavoro del commercio;
14) il consigliere effettivo Ferme Walter e
15) il consigliere aggregato Viglino Arnaldo
in rappresentanza dei lavoratori del commercio;
16) il consigliere aggregato Nistri Pier Francesco
in rappresentanza dei professionisti;
17) il consigliere aggregato Gobbi Belcredi Luigi
in rappresentanza delle cantine sociali.

Art. 4.

Sono chiamati a far parte del Comitato consultivo della Corporazione della zootecnia e della pesca, costituito ai sensi dell'art. 9 del decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 20 aprile 1939-XVII, modificato dal decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 29 agosto 1939-XVII:

1) il vice presidente della Corporazione della zootecnia e della pesca
2) il consigliere effettivo Fotticchia Nello e
3) il consigliere effettivo Moretti Giuseppe
in rappresentanza dei datori di lavoro dell'agricoltura;
4) il consigliere effettivo Atti Antonio e
5) il consigliere effettivo Giordani Dante
in rappresentanza dei lavoratori dell'agricoltura;
6) il consigliere aggregato Arduini Giacomo
7) il consigliere effettivo Coceani Bruno e
8) il consigliere effettivo Ferrari Angelo
in rappresentanza dei datori di lavoro dell'industria;
9) il consigliere aggregato Moriani Carlo
10) il consigliere effettivo Orlandini Orlando e
11) il consigliere effettivo Sertoli Arnaldo
in rappresentanza dei lavoratori dell'industria;
12) il consigliere effettivo Costa Antonio e
13) il consigliere effettivo Larocca Antonio
in rappresentanza dei datori di lavoro del commercio;
14) il consigliere effettivo Gottardi Luciano e

15) il consigliere aggregato Pini Paolo
in rappresentanza dei lavoratori del commercio;
16) il consigliere effettivo De Dominicis Luigi
in rappresentanza dei professionisti;
17) il consigliere effettivo Bisi Tommaso e
18) il consigliere effettivo Mariani Francesco
in rappresentanza delle Cooperative dei pescatori e delle latterie sociali.

Art. 5.

Sono chiamati a far parte del Comitato consultivo della Corporazione del legno, costituito ai sensi dell'art. 10 del decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 20 aprile 1939-XVII:
1) il vice presidente della Corporazione del legno
2) il consigliere effettivo Susmel Edoardo
in rappresentanza dei datori di lavoro dell'agricoltura;
3) il consigliere effettivo Pompei Manlio
in rappresentanza dei lavoratori dell'agricoltura;
4) il consigliere aggregato Capuano Corrado
5) il consigliere aggregato Dal Vera Pietro
6) il consigliere effettivo Franciosi Gino e
7) il consigliere effettivo Limoncelli Antonio
in rappresentanza dei datori di lavoro dell'industria;
8) il consigliere aggregato Bonino Carlo
9) il consigliere aggregato Branchi Vittorio
10) il consigliere effettivo Passaretti Raffaele e
11) il consigliere aggregato Sanna Paolo
in rappresentanza dei lavoratori dell'industria;
12) il consigliere effettivo Giacomelli Francesco
in rappresentanza dei datori di lavoro del commercio;
13) il consigliere aggregato Lucrezio Giuseppe
in rappresentanza dei lavoratori del commercio;
14) il consigliere effettivo Vignati Zeno
in rappresentanza dei professionisti;
15) il consigliere aggregato Roccanti Diletto
in rappresentanza degli artigiani.

Art. 6.

Sono chiamati a far parte del Comitato consultivo della Corporazione dei prodotti tessili, costituito a sensi dell'articolo 11 del decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 20 aprile 1939-XVII:
1) il vice presidente della Corporazione dei prodotti tessili
2) il consigliere effettivo Chiarelli Ignazio
3) il consigliere effettivo Di Stefano Gioacchino
4) il consigliere effettivo Maoli Eligio e
5) il consigliere effettivo Roversi Roberto
in rappresentanza dei datori di lavoro dell'agricoltura;
6) il consigliere effettivo Aghemo Antonio
7) il consigliere effettivo Bignardi Annio
8) il consigliere effettivo Brizi Alessandro e
9) il consigliere effettivo Roiatti Gino
in rappresentanza dei lavoratori dell'agricoltura;
10) il consigliere aggregato Campi Enrico
11) il consigliere effettivo Dall'Armi Giovanni Battista
12) il consigliere effettivo Delfino Giandomenico
13) il consigliere aggregato Dessy Mario
14) il consigliere effettivo Garbaccio Lionello
15) il consigliere aggregato Roy Antonio
16) il consigliere aggregato Scavia Carlo
17) il consigliere aggregato Spessa Pietro
18) il consigliere aggregato Walter Umberto e
19) il consigliere effettivo Zanotti Carlo Mario
in rappresentanza dei datori di lavoro dell'industria;
20) il consigliere aggregato Conti Giuseppe
21) il consigliere effettivo Dacò Paolo
22) il consigliere aggregato Gorra Marcello
23) il consigliere aggregato Melendez Enrico
24) il consigliere effettivo Mirabelli Filippo
25) il consigliere effettivo Montagna Oreste
26) il consigliere aggregato Stagno Italo
27) il consigliere aggregato Tiberio Francesco
28) il consigliere aggregato Toffanetti Cesare e
29) il consigliere aggregato Tosi Ettore
in rappresentanza dei lavoratori dell'industria;
30) il consigliere effettivo Castelli Achillle
in rappresentanza dei datori di lavoro del commercio;
31) il consigliere aggregato Virdia Alfonso
in rappresentanza dei lavoratori del commercio;
32) il consigliere aggregato Guerrini Giovanni e
33) il consigliere effettivo Tarabini Alessandro
in rappresentanza dei professionisti;
34) il consigliere aggregato Astorri Gaetano
in rappresentanza degli essiccatoi cooperativi.

Art. 7.

Sono chiamati a far parte del Comitato consultivo della Corporazione dell'abbigliamento, costituito ai sensi dell'articolo 12 del decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 20 aprile 1939-XVII, modificato dal decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 29 agosto 1939-XVII;
1) il vice presidente della Corporazione dell'abbigliamento
2) il consigliere aggregato Ferrari Roberto
3) il consigliere aggregato Forzinetti Angelo Carlo
4) il consigliere aggregato Guido Aristotile
5) il consigliere aggregato Montano Vittorio
6) il consigliere effettivo Palombo Adolfo
7) il consigliere aggregato Riva Giulio
8) il consigliere aggregato Rossi Manlio Cesare e
9) il consigliere aggregato Savastano Nicola
in rappresentanza dei datori di lavoro dell'industria;
10) il consigliere effettivo Bailetti Emilio
11) il consigliere aggregato Bassi Luigi
12) il consigliere aggregato Bernassola Carlo
13) il consigliere aggregato Celio Renato
14) il consigliere aggregato Ciardi Luigi
15) il consigliere effettivo De Collibus Filandro
16) il consigliere effettivo Rocca Ladislao e
17) il consigliere aggregato Torriello Antonio
in rappresentanza dei lavoratori dell'industria;
18) il consigliere effettivo Luporini Mario
19) il consigliere effettivo Michetti Raimondo e
20) il consigliere effettivo Sani Filiberto
in rappresentanza dei datori di lavoro del commercio;
21) il consigliere aggregato Caligiuri Mario
22) il consigliere effettivo Casilli Vincenzo e
23) il consigliere effettivo Cosma Tullio
in rappresentanza dei lavoratori del commercio;
24) il consigliere effettivo Oppo Cipriano Efisio
in rappresentanza degli artisti;
25) il consigliere aggregato Masetti Foschi Augusto
in rappresentanza degli artigiani.

Art. 8.

Sono chiamati a far parte del Comitato consultivo della Corporazione della siderurgia e della metallurgia, costituito ai sensi dell'art. 13 del decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo 20 aprile 1939-XVII:
1) il vice presidente della Corporazione della siderurgia e della metallurgia

2) il consigliere aggregato Bocciardo Arturo
3) il consigliere effettivo Menegozzi Emilio e
4) il consigliere effettivo Rocca Agostino
in rappresentanza dei datori di lavoro dell'industria;
5) il consigliere effettivo De Ambris Amilcare
6) il consigliere effettivo Massimino Rosario e
7) il consigliere aggregato Zincone Vittorio
in rappresentanza dei lavoratori dell'industria;
8) il consigliere effettivo Borra Carlo
in rappresentanza dei datori di lavoro del commercio;
9) il consigliere effettivo Pennavaria Filippo
in rappresentanza dei lavoratori del commercio;
10) il consigliere effettivo Marini Alessandro
in rappresentanza dei professionisti.

Art. 9.

Sono chiamati a far parte del Comitato consultivo della Corporazione della meccanica, costituito ai sensi dell'art. 14 del decreto del DUCE del Fascismo 20 aprile 1939-XVII, modificato dal decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 29 agosto 1939-XVII:
1) il vice presidente della Corporazione della meccanica
2) il consigliere effettivo Pasti Mario
in rappresentanza dei datori di lavoro dell'agricoltura;
3) il consigliere effettivo Anitori Ferruccio
in rappresentanza dei lavoratori dell'agricoltura;
4) il consigliere aggregato Bacchini Cesare
5) il consigliere effettivo Camerana Giancarlo
6) il consigliere aggregato Ichino Emilio
7) il consigliere effettivo Mazzini Giuseppe
8) il consigliere effettivo Orlando Luigi fu Giuseppe
9) il consigliere aggregato Palandri Fabio
10) il consigliere aggregato Sagramoso Guido
11) il consigliere aggregato Sartirana Ugo e
12) il consigliere aggregato Ucelli Guido
in rappresentanza dei datori di lavoro dell'industria;
13) il consigliere aggregato Bozzo Federico
14) il consigliere aggregato Camanni Agostino
15) il consigliere effettivo Clavenzani Ugo
16) il consigliere aggregato De Paoli Amedeo
17) il consigliere aggregato De Sarlo Mario
18) il consigliere effettivo Feliciangeli Torquato
19) il consigliere effettivo Folliero Enrico
20) il consigliere aggregato Lippi Giovanni Battista e
21) il consigliere aggregato Nardeschi Franco
in rappresentanza dei lavoratori dell'industria;
22) il consigliere effettivo Amadori Luigi e
23) il consigliere aggregato Cambi Mario
in rappresentanza dei datori di lavoro del commercio;
24) il consigliere effettivo Felicella Enrico e
25) il consigliere aggregato Petrucci Giovanni
in rappresentanza dei lavoratori del commercio;
26) il consigliere effettivo Ferrario Artemio
in rappresentanza dei professionisti;
27) il consigliere aggregato Balducci Prometeo
in rappresentanza delle imprese gestite in forma cooperativa;
28) il consigliere effettivo Rosa Umberto
in rappresentanza degli artigiani

Art. 10.

Sono chiamati a far parte del Comitato consultivo della Corporazione della chimica, costituito ai sensi dell'art. 15 del decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 20 aprile 1939-XVII, modificato dal decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo 29 agosto 1939-XVII:
1) il vice presidente della Corporazione della chimica
2) il consigliere effettivo Orsolini Cencelli Valentino
in rappresentanza dei datori di lavoro dell'agricoltura;
3) il consigliere effettivo Maranca Guido
in rappresentanza dei lavoratori dell'agricoltura;
4) il consigliere aggregato Assalini Tommaso
5) il consigliere aggregato Baruchello Mario
6) il consigliere aggregato Bravi Eugenio
7) il consigliere aggregato Cattaneo Achille
8) il consigliere aggregato Cocca Lorenzo
9) il consigliere aggregato Giordani Francesco
10) il consigliere aggregato Giustiniani Pietro
11) il consigliere effettivo Morselli Giovanni
12) il consigliere aggregato Raineri Ettore
13) il consigliere aggregato Saronio Piero
14) il consigliere aggregato Tofani Giovanni e
15) il consigliere aggregato Zerilli Marimò Guido
in rappresentanza dei datori di lavoro dell'industria;
16) il consigliere aggregato Agnoli Vittorio
17) il consigliere effettivo Berna Francesco
18) il consigliere aggregato Berni Luigi
19) il consigliere aggregato Craveri Romildo
20) il consigliere aggregato Forti Aniceto
21) il consigliere aggregato Gradi Mario
22) il consigliere aggregato Mancuso Francesco
23) il consigliere aggregato Marabini Mario
24) il consigliere aggregato Rastelli Vito
25) il consigliere aggregato Rossi Lionello
26) il consigliere aggregato Valeri Umberto e
27) il consigliere aggregato Vivaldi Flaminio
in rappresentanza dei lavoratori dell'industria;
28) il consigliere effettivo Cauvin Ernesto e
29) il consigliere aggregato Lantini Furio
in rappresentanza dei datori di lavoro del commercio;
30) il consigliere effettivo Bresciani Italo e
31) il consigliere aggregato Nenci Rodolfo
in rappresentanza dei lavoratori del commercio;
32) il consigliere effettivo Carraroli Guglielmo
in rappresentanza dei professionisti;
33) il consigliere effettivo Labadessa Rosario
in rappresentanza delle imprese gestite in forma cooperativa.

Art. 11.

Sono chiamati a far parte del Comitato consultivo della Corporazione dei combustibili liquidi e dei carburanti, costituito ai sensi dell'art. 16 del decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 20 aprile 1939-XVII.
1) il vice presidente della Corporazione dei combustibili liquidi e dei carburanti
2) il consigliere effettivo Spinelli Domenico
in rappresentanza dei datori di lavoro dell'agricoltura;
3) il consigliere aggiunto Pattini Ampelio
in rappresentanza dei lavoratori dell'agricoltura;
4) il consigliere aggregato Marconi Mario
5) il consigliere effettivo Montesi Ilario
6) il consigliere aggregato Mormino Ignazio e
7) il consigliere effettivo Puppini Umberto
in rappresentanza dei datori di lavoro dell'industria;
8) Il consigliere aggregato D'Andrea Alfredo
9) il consigliere aggregato Marassi Clemente
10) il consigliere effettivo Margara Enrico e
11) il consigliere aggregato Tagliagambe Silvano
in rappresentanza dei lavoratori dell'industria;
12) il consigliere effettivo Cingolani Ezio
in rappresentanza dei datori di lavoro del commercio;
13) il consigliere aggregato Messori Ottavio
in rappresentanza dei lavoratori del commercio;

14) il consigliere effettivo Garoglio Pier Giovanni e
15) il consigliere aggregato Nisio Saverio.
in rappresentanza dei professionisti.

Art. 12.

Sono chiamati a far parte del Comitato consultivo della Corporazione della carta e stampa, costituito ai sensi dell'art 17 del decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 20 aprile 1939-XVII, modificato dal decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 29 agosto 1939-XVII:

1) il vice presidente della Corporazione della carta e stampa
2) il consigliere effettivo Michelini di S. Martino Gabriele
in rappresentanza dei datori di lavoro dell'agricoltura;
3) il consigliere effettivo Vannuccini Gino
in rappresentanza dei lavoratori dell'agricoltura;
4) il consigliere aggregato Burgo Luigi
5) il consigliere aggregato Castellino Nicolò
6) il consigliere effettivo Ciarlantini Franco
7) il consigliere effettivo Farina Cini Neri e
8) il consigliere effettivo Ricci Enrico
in rappresentanza dei datori di lavoro dell'industria;
9) il consigliere aggregato Cargnelutti Arturo
10) il consigliere effettivo Fontanelli Luigi,
11) il consigliere effettivo Malusardi Edoardo,
12) il consigliere aggregato Masera Giovanni e
13) il consigliere aggregato Micheli Giuseppe
in rappresentanza dei lavoratori dell'industria;
14) il consigliere aggregato Cremonese Paolo
in rappresentanza dei datori di lavoro del commercio;
15) il consigliere aggregato Ferri Carlo Emilio
in rappresentanza dei lavoratori del commercio;
16) il consigliere effettivo Guglielmotti Umberto e
17) il consigliere aggregato Valori Aldo
in rappresentanza dei professionisti;
18) il consigliere aggregato Amici Vincenzo
in rappresentanza dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta.

Art. 13.

Sono chiamati a far parte del Comitato consultivo della Corporazione delle costruzioni edili, costituito ai sensi dell'art. 18 del decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 20 aprile 1939-XVII, modificato dal decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 29 agosto 1939-XVII:

1) il vice presidente della Corporazione delle costruzioni edili;
2) il consigliere effettivo Ascenzi Filippo
in rappresentanza dei datori di lavoro dell'agricoltura;
3) il consigliere effettivo Orsi Alessandro
in rappresentanza dei lavoratori dell'agricoltura;
4) il consigliere aggregato Frazzi Arnaldo,
5) il consigliere effettivo Pesenti Antonio,
6) il consigliere aggregato Pugliese Ruggero e
7) il consigliere aggregato Vianini Luigi
in rappresentanza dei datori di lavoro dell'industria;
8) il consigliere aggregato Dardini Pio,
9) il consigliere aggregato Iovino Giulio,
10) il consigliere aggregato Marmori Domenico e
11) il consigliere aggregato Prosperetti Walter,
in rappresentanza dei lavoratori dell'industria;
12) il consigliere effettivo Spinelli Francesco
in rappresentanza dei datori di lavoro per la proprietà edilizia;
13) il consigliere effettivo Begnotti Luigi
in rappresentanza dei lavoratori per la proprietà edilizia;
14) il consigliere effettivo Cavallazzi Ugo
in rappresentanza dei datori di lavoro del commercio;
15) il consigliere aggregato Crisanti Corrado
in rappresentanza dei lavoratori del commercio;
16) il consigliere effettivo Calza Bini Alberto,
17) il consigliere effettivo Fancello Enrico e
18) il consigliere aggregato Zanelli Paolo
in rappresentanza dei professionisti;
19) il consigliere effettivo Alessandrini Alessandro
in rappresentanza delle Cooperative edili;
20) il consigliere aggregato Negri Giacomo
in rappresentanza degli artigiani.

Art. 14.

Sono chiamati a far parte del Comitato consultivo della Corporazione dell'acqua, del gas e dell'elettricità, costituito ai sensi dell'art. 19 del decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 20 aprile 1939-XVII, modificato dal decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 29 agosto 1939-XVII:

1) il vice presidente della Corporazione dell'acqua, del gas e dell'elettricità
2) il consigliere effettivo Moroni Edoardo
in rappresentanza dei datori di lavoro dell'agricoltura;
3) il consigliere effettivo Taglietti Silvio
in rappresentanza dei lavoratori dell'agricoltura;
4) il consigliere aggregato Brunetti Mario
5) il consigliere effettivo Motta Giacinto
6) il consigliere effettivo Rampone Crescentino e
7) il consigliere aggregato Rossi Antonio
in rappresentanza dei datori di lavoro dell'industria, di cui uno per le aziende municipalizzate;
8) il consigliere effettivo Bifani Antonio
9) il consigliere aggregato Giusti Cesare
10) il consigliere aggregato Pieroni Ugo e
11) il consigliere effettivo Villanova Antonio
in rappresentanza dei lavoratori dell'industria, di cui uno per i dipendenti le aziende municipalizzate;
12) il consigliere effettivo Bernocco Giovanni
in rappresentanza dei professionisti;
13) il consigliere aggregato Barassi Ottorino
in rappresentanza delle imprese gestite in forma cooperativa.

Art. 15.

Sono chiamati a far parte del Comitato consultivo della Corporazione delle industrie estrattive, costituite ai sensi dell'art. 20 del decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 20 aprile 1939-XVII:

1) il vice presidente della Corporazione delle industrie estrattive
2) il consigliere effettivo Peverelli Giuseppe
3) il consigliere aggregato Rebua Francesco Dandolo
4) il consigliere aggreggato Squarzina Federico e
5) il consigliere aggregato Tosi Clemente
in rappresentanza dei datori di lavoro dell'industria;
6) il consigliere aggregato Bernagozzi Angelo
7) il consigliere effettivo Bruni Giovanni
8) il consigliere aggregato Contu Luigi e
9) il consigliere aggregato Turchi Luigi
in rappresentanza dei lavoratori dell'industria;
10) il consigliere effettivo Berninzone Carlo
in rappresentanza dei datori di lavoro del commercio;
11) il consigliere effettivo Cro Augusto
in rappresentanza dei lavoratori del commercio;
12) il consigliere effettivo Caccese Francesco
in rappresentanza dei professionisti.

Art. 16.

Sono chiamati a far parte del Comitato consultivo della Corporazione del vetro e della ceramica, costituito ai sensi dell'art. 21 del decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 20 aprile 1939-XVII:

1) il vice presidente della Corporazione del vetro e della ceramica
2) il consigliere aggregato Bergonzi Piero
3) il consigliere effettivo Gerosa Anacleto
4) il consigliere aggregato Guerrieri Carlo
5) il consigliere effettivo Manaresi Angelo
6) il consigliere effettivo Scotti Luciano
7) il consigliere aggregato Severini Goffredo
8) il cosigliere aggregato Taddei Enrico e
9) il consigliere aggregato Toso Ferdinando
in rappresentanza dei datori di lavoro dell'industria;
10) consigliere effettivo Bonfatti Nazzareno
11) il consigliere aggregato Fuga Giovanni
12) il consigliere aggregato Giovannini Alberto
13) il consigliere aggregato Gizzi Alfredo
14) il consigliere aggregato Nunzi Olo
15) il consigliere aggregato Sanesi Tommaso
16) il consigliere effettivo Sebastiani Sebastiano e
17) il consigliere aggregato Toso Ortensio
in rappresentanza dei lavoratori dell'industria;
18) il consigliere effettivo Valery Valerio
in rappresentanza dei datori di lavoro del commercio;
19) il consigliere aggregato Fezzi Vittorio
in rappresentanza dei lavoratori del commercio;
20) il consigliere effettivo Di Blasio Giuseppe
in rappresentanza dei professionisti;
21) il consigliere effettivo Calvetti Celso
in rappresentanza delle imprese gestite in forma cooperativa;
22) il consigliere effettivo Gomez Homen Pier Filippo
in rappresentanza degli artigiani.

Art. 17.

Sono chiamati a far parte del Comitato consultivo della Corporazione delle comunicazioni interne, costituito ai sensi dell'art. 22 del decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 20 aprile 1939-XVII, modificato dal decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo 29 agosto 1939-XVII:

1) il vice presidente della Corporazione delle comunicazioni interne
2) il consigliere effettivo Ridolfi Luigi
in rappresentanza dei datori di lavoro dell'agricoltura;
3) il consigliere effettivo Laghi Giovanni
in rappresentanza dei lavoratori dell'agricoltura;
4) il consigliere aggregato Cagnoli Alessandro
5) il consigliere effettivo Caprino Antonello
6) il consigliere effettivo Chiesa Pietro Paolo
7) il consigliere aggregato Farinotti Arturo
8) il consigliere aggregato Gasparri Ferruccio
9) il consigliere aggregato Ottone Giuseppe
10) il consigliere aggregato Pasquini Ugo
11) il consigliere effettivo Pirelli Piero
12) il consigliere aggregato Poli Dante
13) il consigliere aggregato Trevisani Renato e
14) il consigliere aggregato Vallecchi Guido
in rappresentanza dei datori di lavoro dell'industria, di cui uno per aziende municipalizzate;
15) il consigliere aggregato Bariletti Raimondo
16) il consigliere aggregato Bruni Enrico
17) il consigliere effettivo Cavina Ennio
18) il consigliere effettivo Cilento Andrea
19) il consigliere effettivo Liverani Augusto
20) il consigliere aggregato Marangoni Enzo
21) il consigliere effettivo Morelli Basilide
22) il consigliere aggregato Rossitto Luigi
23) il consigliere aggregato Strinati Ugo
24) il consigliere effettivo Suriani Giorgio e
25) il consigliere aggregato Trulli Giuseppe
in rappresentanza dei lavoratori dell'industria, di cui uno per i dipendenti delle aziende municipalizzate;
26) il consigliere aggregato Castiglioni Corrado
in rappresentanza dei datori di lavoro del commercio;
27) il consigliere aggregato Benedetto Vincenzo
in rappresentanza dei lavoratori del commercio;
28) il consigliere aggregato Bertoli Alessandro
in rappresentanza delle imprese gestite a forma cooperativa;
29) il consigliere aggregato Carrà Carlo
in rappresentanza degli artigiani.

Art. 18.

Sono chiamati a far parte del Comitato consultivo della Corporazione del mare e dell'aria, costituito ai sensi dell'art. 23 del decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 20 aprile 1939-XVII, modificato dal decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 29 agosto 1939-XVII:

1) il vice presidente della Corporazione del mare e dell'aria
2) il consigliere effettivo Bertagna Giulio
in rappresentanza dei datori di lavoro dell'agricoltura;
3) il consigliere effettivo Romano Ruggero
in rappresentanza dei lavoratori dell'agricoltura;
4) il consigliere effettivo Cao di San Marco Giovanni
5) il consigliere aggregato D'Alì Monroy Giuseppe
6) il consigliere aggregato Gavarone Giovanni
7) il consigliere effettivo Klinger Umberto e
8) il consigliere effettivo Loiacono Giuseppe
in rappresentanza dei datori di lavoro dell'industria;
9) il consigliere aggregato Bagnoli Francesco
10) il consigliere aggregato Ciolfi Fabrizio
11) il consigliere effettivo Giancola Franco
12) il consigliere effettivo Lembo Davide e
13) il consigliere effettivo Vitalini Sacconi Giovanni
in rappresentanza dei lavoratori dell'industria;
14) il consigliere aggregato Zecca Luigi
in rappresentanza dei datori di lavoro del commercio;
15) il consigliere aggregato Castiglia Carlo
in rappresentanza dei lavoratori del commercio;
16) il consigliere effettivo Agazzi Augusto
in rappresentanza delle imprese gestite in forma cooperativa.

Art. 19.

Sono chiamati a far parte del Comitato consultivo della Corporazione dello spettacolo, costituito ai sensi dell'art. 24 del decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 20 aprile 1939-XVII:

1) il vice presidente della Corporazione dello spettacolo
2) il consigliere aggregato Rotunno Aristide
in rappresentanza dell'Opera Nazionale Dopolavoro;
3) il consigliere aggregato Viola Giulio Cesare
in rappresentanza della Società italiana autori ed editori;
4) il consigliere aggregato Croce Giuseppe
in rappresentanza dell'Istituto L.U.C.E.;
5) il consigliere aggregato Banti Antonio
6) il consigliere aggregato Castellani Raffaello
7) il consigliere effettivo Chiodelli Raoul

8) il consigliere aggregato Lombardo Gustavo
9) il consigliere effettivo Marchi Corrado
10) il consigliere aggregato Monaco Eithel e
11) il consigliere aggregato Morichini Aristide
in rappresentanza dei datori di lavoro dell'industria;
12) il consigliere aggregato Colombo Mario
13) il consigliere effettivo Fioretti Arnaldo
14) il consigliere aggregato Piccione Vittorio
15) il consigliere aggregato Pinto Ciro
16) il consigliere aggregato Smidile Adolfo
17) il consigliere aggregato Tamberlani Carlo e
18) il consigliere effettivo Vecchini Rodolfo
in rappresentanza dei lavoratori dell'industria;
19) il consigliere aggregato Ostali Piero
in rappresentanza delle imprese editoriali;
20) il consigliere effettivo Bragaglia Anton Giulio
21) il consigliere aggregato Mulè Giuseppe e
22) il consigliere effettivo Sangiorgi Giorgio Maria
in rappresentanza dei professionisti.

Art. 20.

Sono chiamati a far parte del Comitato consultivo della Corporazione dell'ospitalità, costituito ai sensi dell'art. 25 del decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 20 aprile 1939-XVII:
1) il vice presidente della Corporazione dell'ospitalità
2) il consigliere effettivo Rebucci Augusto
in rappresentanza dei datori di lavoro dell'industria;
3) il consigliere effettivo Ciardi Livio
in rappresentanza dei lavoratori dell'industria;
4) il consigliere aggregato Oro Michele
5) il consigliere aggregato Pagano Giacinto
6) il consigliere effettivo Pinchetti Cesare e
7) il consigliere aggregato Santo Domenico
in rappresentanza dei datori di lavoro del commercio;
8) il consigliere aggregato Borsetti Gino
9) il consigliere effettivo Locurcio Gerardo
10) il consigliere aggregato Regazzi Armando e
11) il consigliere aggregato Varani Alfredo
in rappresentanza dei lavoratori del commercio;
12) il consigliere aggregato Fichera Francesco e
13) il consigliere effettivo Vidau Giuseppe
in rappresentanza dei professionisti;
14) il consigliere aggregato Marchi Virgilio
in rappresentanza delle attività artigiane connesse con l'ospitalità.

Art. 21.

Sono chiamati a far parte del Comitato consultivo della Corporazione delle professioni e delle arti, costituito ai sensi dell'art. 26 del decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 20 aprile 1939-XVII:
1) il vice presidente della Corporazione delle professioni e delle arti
2) il consigliere effettivo Vecchini Aldo
in rappresentanza degli avvocati e procuratori;
3) il consigliere effettivo Amaduzzi Umberto
in rappresentanza dei notai;
4) il consigliere effettivo Leva Domenico
in rappresentanza dei procuratori legali;
5) il consigliere aggregato Garelli Alberto
in rappresentanza dei dottori in economia e commercio;
6) il consigliere effettivo Baccarini Giovanni Battista
in rappresentanza dei ragionieri;
7) il consigliere aggregato Gambino Baldassare
in rappresentanza dei periti, esperti e stimatori;
8) il consigliere effettivo Bocchetti Federico
in rappresentanza dei medici;
9) il consigliere aggregato Ferrini Gastone
in rappresentanza dei farmacisti;
10) il consigliere effettivo Cocca Giovanni
in rappresentanza dei veterinari;
11) il consigliere aggregato Fambri Rosanna
in rappresentanza delle infermiere diplomate;
12) il consigliere aggregato Luzzi Maria Vittoria
in rappresentanza delle ostetriche;
13) il consigliere effettivo Gorla Giuseppe
in rappresentanza degli ingegneri;
14) il consigliere effettivo Del Debbio Enrico
in rappresentanza degli architetti;
15) il consigliere effettivo Gaetani Livio
in rappresentanza dei tecnici agricoli;
16) il consigliere effettivo Rabotti Celio
in rappresentanza dei geometri;
17) il consigliere effettivo Battifoglia Giuseppe
in rappresentanza dei periti industriali;
18) il consigliere effettivo Sarcoli Luigi
in rappresentanza dei chimici;
19) il consigliere effettivo Bonelli Luigi
in rappresentanza degli autori e scrittori;
20) il consigliere effettivo Maraini Antonio
in rappresentanza delle belle arti;
21) il consigliere aggregato Di Marzio Cornelio
in rappresentanza dei giornalisti;
22) il consigliere effettivo Bonucci Arturo
in rappresentanza dei musicisti;
23) il consigliere effettivo Brignoli Fernando Maria
in rappresentanza degli insegnanti privati;
24) il consigliere aggregato Fanelli Giuseppe Attilio
in rappresentanza degli istituti privati di educazione e istruzione;
25) il consigliere aggregato Volpe Antonino
in rappresentanza dei datori di lavoro dell'industria per le attività industriali di arte applicata;
26) il consigliere effettivo Bolzon Pietro
in rappresentanza dei lavoratori dell'industria per le attività industriali di arte applicata;
27) il consigliere effettivo Baronzo Vincenzo
in rappresentanza degli artigiani per le attività artigiane di arte applicata;
28) il consigliere effettivo Goffi Manlio
in rappresentanza dei datori di lavoro del commercio dell'arte antica e moderna;
29) il consigliere effettivo Rossi Giuseppe Franco
in rappresentanza dei lavoratori del commercio dell'arte antica e moderna;
30) il consigliere aggregato Grosso Pietro
in rappresentanza dei lavoratori addetti agli studi professionali.

Art. 22.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 settembre 1939-XVII

MUSSOLINI

(4490)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 12 ottobre 1939-XVII.

Sostituzione di un membro della Deputazione amministratrice del Monte dei Paschi di Siena.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto l'art. 11 dello statuto del Monte dei Paschi di Siena, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Siena, approvato con proprio decreto del 22 ottobre 1936 e modificato con altro proprio decreto del 5 gennaio 1939-XVII;

Vedute le dimissioni che il principe ing. Gian Giacomo Borghese, a seguito della di lui nomina a Governatore di Roma, ha rassegnato dalla carica di membro della Deputazione amministratrice del Monte dei Paschi predetto;

Ritenuto che ricorre la condizione prevista nel comma 2° dell'art. 14 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Decreta:

Sono accettate le dimissioni del principe ing. Gian Giacomo Borghese dalla carica di membro della Deputazione amministratrice del Monte dei Paschi di Siena, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Siena, e, in sua sostituzione, è nominato il gr. uff. dott. Gaetano Balducci.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 ottobre 1939-XVII

MUSSOLINI

(4515)

DECRETO MINISTERIALE 11 ottobre 1939-XVII.

Proroga della data di presentazione delle denuncie e delle planimetrie di cui agli articoli 6 e 7 del R. decreto-legge 13 aprile 1939-XVII, n. 652, riguardante l'accertamento generale dei fabbricati urbani, la rivalutazione del relativo reddito e la formazione del nuovo catasto edilizio urbano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 13 aprile 1939-XVII, n. 652, convertito nella legge 11 agosto 1939-XVII, n. 1249, con il quale è stata disposta in tutto il Regno l'esecuzione a cura dello Stato dell'accertamento generale dei fabbricati urbani, rivalutazione del relativo reddito e formazione del nuovo catasto edilizio urbano;

Visto il decreto Ministeriale 27 luglio 1939-XVII, con il quale vennero fissate le date di presentazione delle denuncie e delle planimetrie di cui agli articoli 6, 7 e 10 del predetto Regio decreto-legge;

Decreta:

I termini entro i quali gli obbligati ai sensi dell'art. 3 del R. decreto-legge 13 aprile 1939-XVII, devono presentare le dichiarazioni relative alle unità immobiliari e le corrispondenti planimetrie, sono prorogati rispettivamente al 31 dicembre 1939-XVIII, ed al 31 marzo 1940-XVIII.

Per la dichiarazione dei fabbricati di cui all'art. 10 del citato Regio decreto-legge, il termine di presentazione delle denuncie e delle relative planimetrie è prorogato al 31 marzo 1940-XVIII.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 ottobre 1939-XVII

Il Ministro: Di Revel

(4511)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Deformazione di marchi di identificazione per metalli preziosi

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del regolamento 27 dicembre 1934, n. 2393, per l'applicazione della legge 5 febbraio 1934, n. 305, si comunica che i marchi di identificazione per metalli preziosi, appartenenti alla ditta Soldati Giovanni, contrassegnati col n. 120 sono stati deformati.

(4500)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 20

Media dei cambi e dei titoli

del 10 ottobre 1939-XVII

Stati Uniti America (Dollaro)	19,80
Inghilterra (Sterlina)	79,95
Francia (Franco)	45,35
Svizzera (Franco)	444,65
Argentina (Peso carta)	4,68
Belgio (Belga)	3,315
Canadà (Dollaro)	17,72
Danimarca (Corona)	3,83
Egitto (Lira egiziana)	82 —
Germania (Reichsmark)	7,68
Jugoslavia (Dinaro)	44,47
Norvegia (Corona)	4,5045
Olanda (Fiorino)	10,525
Portogallo (Scudo)	0,7268
Svezia (Corona)	4,72
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	22,85
Cecoslovacchia (Corona) (Cambio di Clearing)	65,70
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	4,697
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	14,31
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,6751
Polonia (Zloty) (Cambio di Clearing)	360 —
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	193,24
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	14,92
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,8520
Svizzera (Franco) (Cambio di Clearing)	445,43
Rendita 3,50 % (1906)	71,675
Id. 3,50 % (1902)	69,825
Id. 3,00 % Lordo	49,25
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	68 —
Id. Id. 5 % (1936)	92,175
Rendita 5 % (1935)	90,15
Obbligazioni Venezie 3,50 %	90,725
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	99,775
Id. Id. 5 % - Id. 1941	00,025
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	89,70
Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	89,725
Id. Id. 5 % - Id. 1944	94,95

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*).

Rettifiche d'intestazione di certificati di rendita

Elenco n. 6.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Rend. 5 %	11556	1600 —	Dardo Giuseppina fu Pietro, moglie di *Cortevesi* Giacomo, dom. a Torino, vincolato per dote.	Dardo Giuseppina fu Pietro, moglie di *Cortevesio* Giacomo, dom. a Torino, vincolato per dote.
P. R. 3,50 %	409964	1750 —	Raby Emma fu Michele, nubile dom. a Torino. usufrutto a favore di Casalengo *Albina* fu Pasquale-Luigi, ved. Raby dom. a Torino.	Come contro con usufrutto a favore di Casalengo *Teresa-Albina-Maria-Margherita* ecc., come contro.
Id.	55163	1750 —	Raby Irma fu Michele, moglie di Chailiol Clemente, dom. a Torino. Usufrutto a favore di Casalengo *Albina* fu Pasquale-Luigi, ved. di Raby Michele, dom. a Torino.	Come contro con usufrutto a favore di Casalengo *Teresa-Albina-Maria-Margherita* ecc., come contro.
Rend. 5 %	6295	2500 —	Raby Maria fu Michele, nubile, dom. a Torino, usufrutto a favore di Casalengo *Albina* fu Pasquale-Luigi, ved. Raby dom. a Torino.	Come contro con usufrutto a favore di Casalengo *Teresa-Albina-Maria-Margherita* ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	761948	280 —	Acuto *Mario* fu Giuseppe, dom. in Torino, con usufrutto vitalizio a Bonelli *Emilia* fu Domenico, ved. di Acuto Tommaso dom. a Bobbio (Pavia).	Acuto *Luigi* fu Giuseppe, dom. in Torino, con usufrutto vitalizio a Bonelli *Giuseppina-Binilia* fu Domenico, ved. di Acuto Tommaso, dom. a Bobbio (Pavia).
Rend. 5 % P. R. 3,50 %	140426 492136 492170	90 — 364 — 549,50	Carpegna Giovanna fu *Giovanni*, minore sotto la p.p. della madre Lavazza Angela fu *Filippo*, ved. Carpegna, dom. a Torino.	Carpegna Giovanna fu *Giovanni-Battista*, minore sotto la p.p. della madre Lavazza Angela fu *Felice*, ecc. come contro.
Rend. 5 % P. R. 3,50 %	140425 492137 492171	30 — 119 — 182 —	Come sopra, con usufrutto vitalizio a Lavazza Angela fu *Filippo*, ved. di Carpegna *Giovanni*, dom. a Torino.	Come sopra, con usufrutto vitalizio a Lavazza Angela fu *Felice*, ved. Carpegna *Giovanni-Battista*, dom. a Torino.
P. Naz. 5 %	2734	330 —	Bonettini Gualtiero, Primo, Paolo, Andrea, Giuseppe, Italo, Arturo di Giosuè e figli nascituri di quest'ultimo figlio del fu Andrea, dom. in Bazzano (Bologna).	Bonettini Gualtiero, Primo, Paolo, Andrea, Giuseppe, Italo, Arturo di Giosuè, *minori sotto la p. p. del padre, e figli nascituri di quest'ultimo figlio del* fu Andrea, dom. in Bazzano (Bologna).
P. R. 3,50 % (1934)	396161	525 —	Turchetta Tommaso fu *Sozio* minore sotto la p.p. della madre Di Pastena Anna fu Angelo, dom. in Pontecorvo (Frosinone).	Turchetta Tommaso fu *Sossio*, minore ecc., come contro.
Id.	129961	87,50	Del Rosso Elena e *Malvina* fu Pasquale, minori sotto la p. p. della madre Falato Lorenza, fu Domenico, ved. Del Rosso, dom. a Guardia Sanframondi (Benevento).	Del Rosso Elena e *Maria-Malvina* fu Pasquale, minori ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906) P. R. 3,50 %	806670 205391	129,50 91 —	Bosco Giovanna-Clara fu Albino, minore sotto la p.p. della madre Rovey *Cele* di Giovanni-Battista, ved. Bosco Albino dom. a Torino.	Bosco Giovanna-Clara fu Albino, minore sotto la p.p. della madre Rovey *Petronilla-Celestina* di Giovanni-Battista ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906) P. R. 3,50 %	806671 205392	45,50 31,50	Come sopra, con usufrutto vitalizio a Rovey *Cele* di Giovanni-Battista, ved. Bosco Albino, dom. a Torino.	Come sopra, con usufrutto vitalizio a Rovey *Petronilla-Celestina* di Giovanni-Battista ved. Bosco Albino, dom. a Torino.
P. R. 3,50 %	134229	245 —	Verlini Angela fu Stefano-Domenico, minore sotto la p. p. della madre Zerbi *Merope* di Pietro, ved. di Verlini Stefano-Domenico, dom. a Garlasco, con usufrutto cong. e comulativ. a Ricci Maddalena fu Francesco ved. di Verlini Giovanni e Zerbi *Merope* di Pietro ecc.	Verlini Angela fu Stefano-Domenico, minore sotto la p.p. della madre Zerbi *Maria-Paola-Marta o Margherita-Merope* di Pietro, ved. di Verlini Stefano-Domenico, dom. a Garlasco, con usufrutto cong. e comulativ. a Ricci Maddalena fu Francesco, ved. di Verlini Giovanni e Zerbi *Maria-Paola-Marta* o *Margherita-Merope di Pietro*, ecc.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3, 50 %	220172 377275	2485 — 770 —	Verlini Angela fu Stefano-Domenico, moglie di Grotti Giovanni, dom. a Tromello, con usufrutto a Zerbi *Merope* di Pietro, vedova Verlini.	Come contro, con usufrutto a Zerbi *Maria-Paola-Maria o Margherita-Merope* di Pietro, ved. Verlini.
Id.	45907	38, 50	Laudando *Raffaele*, Anna, Clemente e Bartolomeo di Antonio minori sotto la p.p. del padre dom. in Arienzo (Caserta).	Laudando *Raffaela*, Anna, Clemente e Bartolomeo, ecc., come contro.
P. R. 3,50 % (1934)	345010	175 —	Ravera Paola fu Giovanni, moglie di Bertozzo Giuseppe, dom. in Torino, con usufrutto vitalizio a Ravera *Anna detta Antonietta* fu Giovanni, ved. di Galliziotti Giovanni, dom. in Torino.	Ravera Paola fu Giovanni, moglie di Bertozzo Giuseppe, dom. in Torino, con usufrutto vitalizio a Ravera *Marianna-Paola* fu Giovanni, ecc., come contro.
P. R. 3, 50 %	358026	168 —	Di Lazzaro Emanuela fu Michele, minore sotto la p.p. della madre Forcione *Luisa* fu *Vincenzo* ved. di Di Lazzaro Michele dom. a Casacalenda (Campobasso). Usufrutto a Forcione *Luisa* fu *Vincenzo* ved. di Di Lazzaro Michele dom. a Casacalenda.	Di Lazzaro Emanuela fu Michele, minore sotto la p. p. della madre Forcione *Maria-Luisa* fu *Marco-Vincenzo*, ved. Di Lazzaro Michele, domiciliato a Casacalenda (Campobasso). Usufrutto a Forcione *Maria-Luisa* fu *Marco-Vincenzo* ecc., come contro.
Id.	43475	875 —	Loffi *Linda* di Felice, ved. di Tonani Carlo, dom. a Torino. Usufrutto vitalizio a favore di Sordi Elisa fu Carlo, ved. di Tonani Gaetano, dom. a Varese (Como).	Loffi *Angelina-Linda* di Felice, ecc., come contro.
Id.	283154	140 —	Barbieri *Carletto* fu Giuseppe, minore sotto la p.p. della madre Montagna Emma fu Pietro, ved. di Barbieri dom. a Casteggio (Pavia).	Barbieri *Franco-Carlo* fu Giuseppe, minore, ecc., come contro.
Id.	5123	63 —	Amoretti Alessio fu *Gerolamo* dom. a Pontedassio (Porto Maurizio).	Amoretti Alessio fu *Giovanni* dom. a Pontedassio (Porto Maurizio).
Id.	108932	245 —	Belfiore Lodovico fu Pietro, dom. a New-York.	Belfiori Lodovico-*Leopoldo-Ermete* fu Pietro, domiciliato a New-York.
B. T. Nov. 1943	46 Serie 4 1 Serie I	3000 — 2000 —	De Novi *Anna-Maria* di Nicola, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Napoli.	De Novi *Maria-Anna* di Nicola, minore ecc., come contro.
P. R. 3, 50 %	447249	350 —	Bellomo Maria di Melchiorre, dom. a Roma, vincolato di usufrutto vitalizio a favore di Bellomo *Agnese* fu Ferdinando, dom. a Napoli.	Bellomo Maria di Melchiorre, dom. a Roma, vincolato di usufrutto vitalizio a favore di Bellomo *Giulia* fu Ferdinando, dom. a Napoli.
Id.	447250	350 —	Bellomo Emilia di Melchiorre, dom. a Roma; vincolato di usufrutto come sopra.	Bellomo Emilia di Melchiorre, dom. a Roma; vincolato di usufrutto come sopra.
Cons. 3, 50 %	333997	24, 50	Lighetti *Amelia* fu Ignazio, moglie di Brida Carlo, dom. a Milano.	Lighetti *Maria-Aurelia* fu Ignazio, moglie di Brida Carlo, dom. a Milano.
P. R. 3, 50 %	511636	315 —	Deli Umberto fu Piacentino, minore sotto la p.p. della madre *Deli* Giuseppina di Dino, vedova Deli, dom. a Firenze.	Deli Umberto fu Piacentino, minore sotto la p.p. della madre *Poli* Giuseppina di Dino, vedova Deli, dom. a Firenze.
P. R. 5 %	528 699	45 — 505 —	Chiari *Affortunato* fu Giovanni, minore sotto la p.p. della madre Rosa Pia fu Vincenzo, ved. Chiari, dom. a Firenze con l'annotazione di usufrutto a favore di Rosa Pia fu Vincenzo ved. Chiari.	Chiari *Fortunato* fu Giovanni, minore ecc., come contro.
P. R. 3, 50 % (1934)	172278	108, 50	Rosso *Francesco* fu Michele, minore sotto la p.p. della madre Lometti *Federica-Maria*, ved. di Rosso Michele, dom. a Lanzo Torinese (Torino).	Rosso *Francesca* fu Michele, minore sotto la p. p. della madre Lometti *Maria-Federica*, ved. di Rosso Michele, dom. a Lanzo Torinese (Torino).
P. R. 3, 50 %	268973	5250 —	Viola Lucia fu Michele, ved. di Viola Luigi; Vercelli Maria fu Antonio, moglie di Gatti Francesco; Viola Maria fu Michele, ved. di Rossi Antonio; Vercelli Domenico fu Antonio; Vercelli Lodovica fu Sebastiano; Vercelli Caterina fu Sebastiano; Vercelli Sebastiano fu Antonio; Vercelli Giovanni-Battista, Antonio, Michele, Giacomo, Maria moglie di Vercelli Sebastiano, Caterina e Lodovica nubili fratelli e sorelle fu Giovanni, tutti dom. a Pinerolo (Torino) e legatari indivisi di Vercelli Giacomo fu Sebastiano con usufrutto a *Martino Caterina* fu Giuseppe, ved. Vercelli Giacomo.	Come contro, con usufrutto a *Maria-Caterina* fu Giuseppe, ved. Vercelli Giacomo.

DEBITO	NUMERO d'iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Rend. 5 %	151716	525 —	Misuri *Maria-Stella* fu Ettore, dom. a Perugia.	Misuri *Maria* fu Ettore, dom. a Perugia.
P.R. 3,50 %	327149	1088,50	Metelli Nerina fu Giuseppe, minore sotto la p. p. della madre Padula *Teresina* fu Francesco, ved. Metelli dom. a Moliterno (Potenza). Vincolato d'usufrutto vit. a favore di Padula *Teresina* fu Francesco, ved. di Metelli Giuseppe dom a Moliterno (Potenza).	Metelli Nerina fu Giuseppe, minore sotto la p.p. della madre Padula *Maria-Teresa* fu Francesco, ved. Metelli, dom. a Moliterno (Potenza) Vincolato d'usufrutto vit. a favore di Padula *Maria-Teresa* fu Francesco, ecc., come contro.
Rend 5 %	123985	65 —	Todaro *Fortunato* fu Orazio, minore sotto la p.p. della madre *Galbo* Maria fu Giovanni, ved. Todaro, dom. a Messina, con usufrutto vit. a favore di *Galbo* Maria fu Giovanni ved. Todaro, dom. a Messina.	Todaro *Fortunata* fu Orazio, minore sotto la p. p. della madre *Calbo* Maria fu Giovanni, ved. Todaro, dom. a Messina. Con usufrutto vit. a favore di *Calbo* Maria fu Giovanni, ved. Todaro, dom. a Messina.
P. R 3,50 %	405201	178,50	Klammsteiner Francesco detto « Tirler », dom. a Laion (Bolzano) con usufrutto vitalizio a favore di Trotter Anna, vedova Schrott, dom. a Laion (Bolzano).	Klammsteiner Francesco detto « Tirler » fu Francesco *interdetto sotto la tutela della moglie Prantuer Luigia fu Michele*, dom. a Laion (Bolzano con usufrutto vitalizio a favore di Trotter Anna ved. Schrott dom. a Laion (Bolzano).
Rend. 5 %	25249	750 —	Monti Pierino, Marta ed Ester fu Carlo, minori sotto la p.p. della madre Bartolini *Alfonsina-Attilia* fu Nicola, ved Monti Carlo, dom a Bologna, con usufrutto vitalizio a favore di Bartolini *Alfonsina-Attilia* fu Nicola, vedova di Monti Carlo, dom. a Bologna.	Monti Pierino, Marta ed Ester fu Carlo, minori sotto la p.p. della madre Bartolini *Attilia-Anna* fu Nicola, ved. di Monti Carlo, dom. a Bologna, con usufrutto vitalizio a favore di Bartolini *Attilia-Anna* fu Nicola, vedova di Monti Carlo, dom. a Bologna.
Cons 3,50 %	750679	301 —	Zerbi *Merope* di Pietro, moglie di Verlini Stefano-Domenico, dom. a Garlasco (Pavia) vincolato per dote.	Zerbi *Maria-Paola-Margherita-Merope-Marta* di Pietro moglie di Verlini Stefano-Domenico, dom. a Garlasco (Pavia) vincolato per dote.
Id.	512771	140 —	*Grammari* Lucia fu Andrea, nubile, dom. a Torino.	*Gramari Lucia-Anna-Maria* fu Ignazio, nubile, dom. a Torino.
	574159	35 —	Come sopra.	Come sopra.
	622871	35 —	Come sopra.	Come sopra.
	662957	35 —	Come sopra.	Come sopra.
P. Naz. 5 %	2947	100 —	Come sopra.	Come sopra.
P. R. 3,50 %	238095	213,50	Barberi *Franca* di Bruno, minore sotto la p.p. del padre dom. a Roma.	Barberi *Bianca* di Bruno, minore, sotto la p.p. del padre dom. a Roma.
Cons. 3,50 % (1906)	479318	1659 —	Dogliotti *Luisa* fu Pietro moglie di Marcellino Dogliotti, dom. a Torino. Vincolata.	Dogliotti *Luigia* fu Pietro moglie di Marcellino Dogliotti, dom. a Torino. Vincolata.
P. R. 3,50 % (1934)	8993	94,50	Sammartino *Rosario* fu Giuseppe, dom. ad Agnone (Campobasso).	Sammartino *Maria-Rosaria* fu Giuseppe, dom. ad Agnone (Campobasso).
P. R. 3,50% (1934)	88649	105 —	*Lucarelli*-Gigli Luigia fu Augusto, minore sotto la p.p. della madre Mascambroni Enrica fu Raniero, ved. *Lucarelli-Gigli*, dom. a Treja (Macerata).	*Gigli* Luigia fu Augusto, minore sotto la p.p. della madre Mascambroni Enrica fu Raniero ved. *Gigli*, dom. a Treja (Macerata).

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 28 settembre 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(4353)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.